



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Ufficio X – Ambito Territoriale per la provincia di Salerno

IL DIRIGENTE

VISTO l'art.3 del D.P.R. n. 395/88 riguardante il diritto allo studio;

VISTA la C.M. prot. n. 29863/2257/GL dell'8.7.1989;

VISTE le CC.MM. n. 319 del 245.10.1991, n. 266 dell'11.9.1992, n. 278 del 21.9.1993;

VISTA la C.M. n. 130 - prot n. 49479/BL del 21.4.2000;

VISTO il C.C.D.R. del 22/12/2023 con il quale vengono definiti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente educativo ed ATA;

VISTA la propria circolare prot. n. 22975 del 11.10.2023, con la quale è stato determinato il contingente dei permessi retribuiti per il diritto allo studio concedibili per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2024 al personale docente educativo ed ATA;

VISTA la propria circolare prot. n. 4852 del 05.03.2024;

VISTE le istanze prodotte dagli interessati e trasmesse dalle istituzioni scolastiche di appartenenza nei termini previsti;

VISTA la propria circolare prot. n. 6724 del 25.03.2024;

VISTE le segnalazioni ed i reclami ricevuti,

D E C R E T A

Sono pubblicati sul sito web istituzionale di questo U.A.T. gli allegati elenchi definitivi, facenti parte integrante del presente decreto, relativamente al personale docente in servizio nell'anno scolastico 2023/24 nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Provincia di Salerno con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 30/06/2024 o al 31/08/2024, ammesso e non a fruire nell'anno solare 2024 dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, previsti dal D.P.C.M. del 4 agosto 2023.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Ufficio X – Ambito Territoriale per la provincia di Salerno

Ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 275/99 e del C.C.D.R. del 22/12/2023, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e la conseguente concessione dei permessi o il diniego.

Ciascun beneficiario potrà usufruire al massimo di 150 ore annue, tenuto conto che il monte ore è assegnato in proporzione all'orario del servizio prestato e alla durata del contratto.

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell'esame deve essere presentata al Dirigente Scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro 30 giorni.

Al riguardo della frequenza ai corsi di studi forniti in maniera telematica è utile ricordare alle SS.LL. che la fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole contrattuali, per cui la stessa risulta subordinata alla presentazione, oltre che della predetta documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, anche dell'attestazione della partecipazione personale del docente alle lezioni (Orientamenti applicativi dell'Aran - Circolare n. 12/2011 del dipartimento della Funzione Pubblica). In quest'ultimo caso il personale iscritto alle università telematiche dovrà fornire certificazione, dell'università telematica, dell'avvenuto collegamento durante l'orario di lavoro. In caso di mancata presentazione, i periodi di permesso saranno considerati aspettativa per motivi di famiglia senza assegni.

Il personale in caso di controversia individuale può proporre ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dal CCNL vigente, presso la segreteria dell'Ufficio per il contenzioso ovvero, in alternativa, il tentativo previsto dagli artt. 65-66 del D. L.vo n. 165/01, nonché l'arbitrato.

IL DIRIGENTE

Mimì Minella

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa

af/MM